



**DELIBERA N. 97/22/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONE VIDEO STAR (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE A CARATTERE COMUNITARIO (“TV 24”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 1, COMMA 1, LETT. F), ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS E 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM SICILIA N. 9/2021 - PROC. 17/22/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 maggio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate*

*disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”;*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM. Sicilia l'esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di*



programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale [...]”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### 1. Fatto e Contestazione

In forza dell'accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 19 luglio 2021 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, l'Ispettorato territoriale Sicilia in sede di ispezione presso l'Associazione Video Star fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario TV 24 ha rilevato la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 1, comma 1, *lett. f)*, Allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS e 37, comma 1, d.gs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata e poi notificata, in data 24 gennaio 2022, alla predetta associazione la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come, di seguito, riportato.

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. F), ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

GIORNO	FASCIA ORARIA	AFFOLLAMENTO ORARIO
23/11/2021	23:00:00 24:00:00	5,86%
24/11/2021	17:00:00 18:00:00	8,11%
26/11/2021	00:00:00 01:00:00	6,89%

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMA 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

Dal giorno 22 al giorno 28 novembre 2021 sono stati trasmessi esclusivamente *spot* pubblicitari privi della scritta “*pubblicità*” e, quindi, non riconoscibili e non distinti rispetto al resto della programmazione televisiva.

### 2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare scritti difensivi all'Organismo regionale, in data 23 febbraio 2022, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, o l'irrogazione della

sanzione comunque nella misura corrispondente al minimo edittale, senza, però, l'adozione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, ha eccepito quanto segue.

Riguardo al superamento del limite di affollamento pubblicitario, nelle tre giornate di programmazione televisiva è andato in onda un messaggio di pubblica utilità, *“la cui durata non andrebbe considerata nel calcolo dello sfioramento”*.

Inoltre, *“nella giornata del 26 novembre 2021, nella fascia oraria precedente e in quella successiva a quella esaminata non è stata messa in onda alcuna pubblicità, compensando ampiamente lo sfioramento rilevato”*.

Infine, la parte ha sostenuto che *“non è mai capitata una simile circostanza in quanto l'accaduto è imputabile ad anomalie di funzionamento dovute ad un errore tecnico ed alla suddetta mancanza di personale [...]”* e ha dichiarato *“di essere in assoluta buona fede in relazione a quanto accaduto”*.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta dell'8 marzo 2022, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'Associazione Video Star.

La suddetta proposta risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Riguardo alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. f), Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, si fa presente che dall'esame della documentazione versata in atti è emerso, a contrario di quanto contestato, che nella giornata del 23 novembre 2021, fascia oraria 23.00.00 – 24.00.00, sono andati in onda tre spot pubblicitari per un affollamento pubblicitario orario pari al 3,85% e, quindi, non in violazione della disposizione normativa testé citata.

Risulta confermato in atti il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nella giornata del 24 novembre 2021, fascia oraria 17.00.00 – 18.00.00, e nella giornata del 26 novembre 2021, fascia oraria 00.00.00 – 01.00.00.

Non rileva, inoltre, quanto sostenuto dalla parte in ordine a un'eventuale compensazione dell'avvenuto sfioramento del limite di affollamento pubblicitario orario, nella giornata del 26 novembre 2021, in virtù del fatto che *“nella fascia oraria precedente e in quella successiva a quella esaminata non è stata messa in onda alcuna pubblicità”*, in quanto tale criterio compensativo non risulta contemplato dal citato art. 1, comma 1, lett. f), Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Riguardo alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, d.gs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, dal giorno 22 al giorno 28 novembre 2021 sono stati trasmessi spot pubblicitari privi della scritta *“pubblicità”* nel corso della messa in onda degli stessi e, quindi, da considerarsi non riconoscibili e non distinti rispetto al resto della programmazione televisiva.

Riguardo, infine, all'eccezione che *“non è mai capitata una simile circostanza in quanto l'accaduto è imputabile ad anomalie di funzionamento dovute ad un errore tecnico ed alla suddetta mancanza di personale [...]”* e di aver agito in buona fede, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo

stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

La buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, è invocabile soltanto se la mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto derivi da elementi positivi, ossia da ragionevoli circostanze che abbiano indotto il soggetto agente a convincersi della liceità della propria condotta e risulti, poi, che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge.

Infine, è ravvisabile il c.d. caso fortuito atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi, solo quando quello specifico accadimento risulti in grado di incidere sulla colpevolezza del soggetto. (Cfr. Cass. Civ. 29 aprile 2010 n. 10343)

Nella vicenda in esame le *“anomalie di funzionamento dovute ad un errore tecnico ed alla suddetta mancanza di personale”* non rilevano ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive oltre il limite di affollamento pubblicitario orario e non riconoscibili, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di affollamento pubblicitario e di riconoscibilità della pubblicità televisiva, dalla documentazione versata in atti è emerso che la predetta associazione non abbia addotto alcuna prova che quell'evento - *“anomalie di funzionamento dovute ad un errore tecnico ed alla suddetta mancanza di personale”* - sia stato causato da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idoneo a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione delle succitate disposizioni normative.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, gli eventi, quali "*anomalie di funzionamento dovute ad un errore tecnico ed alla suddetta mancanza di personale*", siano dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui agli artt. 1, comma 1, *lett. f)*, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS e 37, comma 1, d.gs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che eventi quali le "*anomalie di funzionamento dovute ad un errore tecnico ed alla suddetta mancanza di personale*" non potessero, comunque, essere fronteggiati tramite il ricorso a ulteriore misura organizzativa/gestionale, da valutarsi in concreto, sufficiente ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, *lett. f)*, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, il fornitore di servizi di media a carattere comunitario "*[...] si impegna ; 1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05, ora trasposto nell'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, "*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, lett. f), Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS e 37, comma 1, d.gs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra indicate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

In particolare, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS dovuto alla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente ha comportato effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo TV24.

La trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e non distinte dal resto del contenuto editoriale in violazione dell'art. 37 comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP ne ha rafforzato la pericolosità, in quanto la messa in onda delle comunicazioni commerciali stesse ha attenuato le difese del telespettatore/consumatore che non ha percepito in modo immediato lo scopo pubblicitario delle medesime.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze delle violazioni stesse.

**C. Personalità dell'agente**

L'Associazione Video Star, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la misura della sanzione corrispondente al minimo edittale debba considerarsi sufficientemente afflittiva in considerazione delle dimensioni economiche della predetta associazione, in particolare dei ricavi per l'anno 2021 pari a euro 21.085,26 (voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico).

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

all' Associazione Video Star - codice fiscale 03741100873 -, con sede a Biancavilla (CT), Cortile Zuccaro, 1, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "TV 24" di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione degli artt. 1, comma 1, *lett. f)*, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS e 37 comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

**INGIUNGE**

alla citata associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo



2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 97/22/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 97/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba